

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna

Direttore: Dott. Paolo Ghinassi



Prot. n°

Ravenna, 04 Maggio 2022

Spett.li ⇨

◆ **Org. di produttori "Baiona viva" Soc. Coop.**
◆ **STUDIO PAPPI Rag. Antonino e Dott.ssa Catia**

- ◆ CO.GE.MO. Compartimento di Ravenna
- ◆ CO.M.RA. Soc. Coop. a r.l.
- ◆ P.M.P. "La Romagnola" Soc. Coop.
- ◆ Nuovo Conisub Coop Cons.
- ◆ GEOMAR Soc. Coop.
- ◆ LA FENICE Soc. Coop. a r.l.
- ◆ FUTURO del MARE Soc. Coop.
- ◆ Ulisse di Barberini Gabriele e Loris S.n.c.

per conoscenza ⇨

- ◆ Regione Emilia Romagna – Assessorato alla sanità e politiche sociali e dell'integrazione - Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica
- ◆ Regione Emilia Romagna - Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna
- ◆ Sindaco del Comune di Ravenna
- ◆ Sindaco del Comune di Cervia
- ◆ Dipartimenti di sanità pubblica delle Az. AUSL dell'Emilia Romagna
- ◆ Ministero della Salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
- ◆ Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

Oggetto: **DIVIETO TEMPORANEO DI RACCOLTA di molluschi bivalvi (*Ruditapes spp*)**

Si trasmette allegato il provvedimento di **DIVIETO TEMPORANEO DI RACCOLTA** dei molluschi bivalvi (*Ruditapes spp*) emesso per l'area di produzione denominata:


BAI



PIALLASSA BAIONA



Dott. Paolo Ghinassi



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna

Direttore: Dott. Paolo Ghinassi

Prot. n° *ALLEGATO AL
DOCUMENTO PRINCIPALE*

Ravenna, 04 Maggio 2022

**IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
Igiene degli alimenti di origine animale
dell'A.U.S.L. della ROMAGNA – Ambito di RAVENNA**

VISTI:

- » il Regolamento (CE) 178/2002;
- » il Regolamento (CE) 852/2004;
- » il Regolamento (CE) 853/2004;
- » il Regolamento (UE) 625/2017;
- » il Regolamento di esecuzione (UE) 627/2019;
- » il Regolamento (CE) 2073/2005;
- » l'intesa Governo – Regioni Rep. Atti N. 79/CSR dell' 8.07.2010;
- » il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193;
- » la Determina n. 14738 del 13.11.2013 del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- » la Determina n. 13959 del 11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna;
- » la Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna n. 3077 del 22/02/2021;
- » la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- » i Rapporti di Prova del 04/05/2022, emessi dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna – sezione di Forlì, da cui risulta che i campioni di molluschi bivalvi (vongole veraci : *Ruditapes spp.*), prelevati da questa Unità Operativa in data 26/04/22 presso le stazioni di monitoraggio allo scopo individuate, hanno evidenziato presenza di SALMONELLA spp. come di seguito specificato:


Codice	ZONA	Rapporto di prova	ESITO
➔ BAI	Piallassa Baiona	n° 2022/173901	RILEVATA in 25 gr.

DISPONE e ORDINA

**IL DIVIETO DI RACCOLTA E IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO
DI MOLLUSCHI BIVALVI: VONGOLE VERACI (*Ruditapes spp.*)**

dall'area classificata denominata:

➔ **BAI - PIALLASSA BAIONA**



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna

Direttore: Dott. Paolo Ghinassi

Gli Operatori del Settore Alimentare che, a far data dal **26.04.2022**, abbiano raccolto o commercializzato molluschi prelevati nelle aree di cui sopra, sono tenuti ad attivare le procedure per il ritiro/richiamo dal mercato dei prodotti stessi, conservando evidenza delle azioni intraprese a disposizione dell'Autorità competente.

Sono incaricati del controllo tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P..

La revoca del presente provvedimento interverrà al ripristino delle condizioni d'idoneità igienico sanitaria delle zone di produzione, previste dalla normativa vigente e accertate mediante il monitoraggio realizzato da questa Unità Operativa.



Dott. Paolo Ghinassi